

CITTÀ DI MAGLIE

Deliberazione del Consiglio Comunale 15 gennaio 2026, n. 7

Riqualificazione urbanistica dell'area circostante la "Villa Zoraide" effettuata nell'interesse pubblico ai fini della tutela e salvaguardia della stessa a seguito di dichiarazione di interesse culturale effettuata ai sensi dell'art. 13 del D.lgs n.42/2004. VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE EX ART.12 CO.3 L.R. 20/2001 ADOTTATA con D.C.C. N.47 del 13/10/2025. APPROVAZIONE DEFINITIVA.

Pareri art. 49 – D.Lgs. n.267/2000	Verbale della seduta																																		
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA Data 12-01-2026 Il Responsabile del Servizio Panna Francesco (vedi parere allegato)	L'anno duemilaventisei il giorno quindici del mese di gennaio alle ore 16:00, nella sala delle adunanze Consiliari si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. Presiede la Seduta Corrado Annarita. All'appello risultano: <table border="1"> <tr><td>Toma Ernesto</td><td>P</td></tr> <tr><td>Sticchi Marco</td><td>P</td></tr> <tr><td>Fitto Antonio</td><td>P</td></tr> <tr><td>Iasella Roberta</td><td>P</td></tr> <tr><td>Palma Modoni Oronzo</td><td>P</td></tr> <tr><td>Maggiorano Maria Grazia</td><td>P</td></tr> <tr><td>Corrado Annarita</td><td>P</td></tr> <tr><td>Puce Cosimo</td><td>P</td></tr> <tr><td>Rizzo Rossano</td><td>P</td></tr> <tr><td>Vincenti Dario Massimiliano</td><td>P</td></tr> <tr><td>D'Oria Angela</td><td>P</td></tr> <tr><td>Fusetti Deborah</td><td>P</td></tr> <tr><td>Refole Antonio</td><td>P</td></tr> <tr><td>Marzano Marcella</td><td>P</td></tr> <tr><td>De Pascalis Sara</td><td>P</td></tr> <tr><td>Forte Maurizio</td><td>P</td></tr> <tr><td>De Maggio Mariateresa</td><td>A</td></tr> </table> ne risultano presenti n. 16 e assenti n. 1. Partecipa il SEGRETARIO GENERALE dr.ssa Casarano Claudia. Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.	Toma Ernesto	P	Sticchi Marco	P	Fitto Antonio	P	Iasella Roberta	P	Palma Modoni Oronzo	P	Maggiorano Maria Grazia	P	Corrado Annarita	P	Puce Cosimo	P	Rizzo Rossano	P	Vincenti Dario Massimiliano	P	D'Oria Angela	P	Fusetti Deborah	P	Refole Antonio	P	Marzano Marcella	P	De Pascalis Sara	P	Forte Maurizio	P	De Maggio Mariateresa	A
Toma Ernesto	P																																		
Sticchi Marco	P																																		
Fitto Antonio	P																																		
Iasella Roberta	P																																		
Palma Modoni Oronzo	P																																		
Maggiorano Maria Grazia	P																																		
Corrado Annarita	P																																		
Puce Cosimo	P																																		
Rizzo Rossano	P																																		
Vincenti Dario Massimiliano	P																																		
D'Oria Angela	P																																		
Fusetti Deborah	P																																		
Refole Antonio	P																																		
Marzano Marcella	P																																		
De Pascalis Sara	P																																		
Forte Maurizio	P																																		
De Maggio Mariateresa	A																																		

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Maglie è dotato di Piano Regolatore Generale approvato in via definitiva con Deliberazione di Giunta Regionale Puglia n°1426 del 04.08.2009, pubblicata sul B.U.R.P n°142 del 09.09.2009;
- con decreto del 03/11/2006, il Direttore Regionale della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia dichiarava, ai sensi dell'art.10, comma 3, lett.a) del D.Lgs n.42/2004, che *"l'immobile denominato Villa Zoraide", distinto in catasto al fg.19, p.lle 26 (sub.1-2) e 24, 25 287, 289, 291, 290, 886, 888, 511 e 27 "con le relative pertinenze, meglio individuato nelle premesse e descritto nell'allegata planimetria catastale e relazione storico-artistica, di interesse particolarmente importante e viene, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo 42/2004"*;

- con verbale del 21/01/2016 la Commissione Regionale per il patrimonio Culturale-Segretariato Regionale per la Puglia, ribadiva l'interesse culturale del complesso denominato Villa Zoraide accogliendo la proposta di rettifica del provvedimento di tutela del 2006 della competente Soprintendenza;
- in data 02/02/2016, la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Puglia, con Decreto n.32, ha dichiarato di importante interesse culturale ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 42/2004 il complesso immobiliare denominato *"Villa Zoraide detta anche Villa Policarita, con Parco"* sito nel Comune di Maglie in località Policarita [distinto in catasto al foglio 19, p.lla 25 subb.2-3, 24 sub.2, 1186,1252,1253,1254,1255 e 31 sub.1 (C.F.) foglio 19 p.lle 1251, 287, 290, 291, 888, 1132, 884 e 27 (C.T.)] riconoscendolo di importante interesse culturale in considerazione del fatto che la Villa rappresenta uno dei pochi esempi superstiti, a Maglie e nel Salento, di architettura eclettica della fine del sec. XIX, il cui intrinseco e già notevole valore è inoltre enormemente accresciuto dalla presenza del grande parco con i vari corpi di fabbrica in esso sparsi;
- nel medesimo provvedimento si dava atto di ritenere ampiamente salvaguardata la *"prospettiva e decoro del contesto di riferimento in relazione al bene"* dalla tutela paesaggistica diretta (ex art.142, comma 1, lettera g) ed in parte della tutela indiretta (Ulteriori contesti paesaggistici del PPTR);
- successivamente, il decreto del Direttore Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio n.565 del 04/04/2017, notificato alle parti con nota prot.n.14321 del 17/07/2017, disponeva relativamente al complesso storico-artistico denominato Villa Zoraide *"[...] di avviare un procedimento per sottoporre a vincolo indiretto, ai sensi dell'art.45 del D.Lgs n.42/2004, per l'area a suo tempo individuata con la particella 551, nonché tutte le altre particelle comunque costituenti le aree circostanti (parco e relative pertinenze) dell'importante bene monumentale, in modo da garantire il totale controllo delle condizioni di ambiente e decoro"*;
- in data 15/01/2018, a seguito della proposta avanzata dalla competente Soprintendenza, ed in ottemperanza di quanto disposto dal decreto del Direttore Generale ABAP del Mibact n.565 del 04/07/2017 al fine di garantire il decoro dell'immobile denominato *"Villa Zoraide"*, il Segretario Regionale, ai fini della salvaguardia dell'integrità di detto complesso architettonico e delle sue condizioni di prospettiva, luce, visibilità, cornice ambientale e decoro, con D.C.P.N. n.13, ai sensi dell'art.45 del Decreto Legislativo n.42 del 22/01/2004, ha emesso provvedimento di tutela indiretta disponendo delle prescrizioni anche nei confronti di una serie di immobili ad esso adiacente;
- in data 10/05/2024, registrata al prot.gen.n.12432, il sig. omissis, nella qualità di proprietario, ha richiesto la modifica di destinazione urbanistica del bene identificato catastalmente al fg.19, p.lle 22 e 23 in quanto, a suo dire *"interessato da quello che potremmo definire una sorta di "cortocircuito" urbanistico nel senso che gli effetti che derivano dall'apposizione ultima del suddetto vincolo indiretto (ex D.C.P.C. n. 13 del 15.01.2018) – consistente [...] nel "divieto di modificazione della configurazione planivolumetrica attuale e di sopraelevazione, il mantenimento delle quote di gronda e delle coperture esistenti [...]" - non sono compatibili con l'uso pure precedentemente impresso all'area in esame dal Piano Regolatore di Zona urbanistica D/4 – Aree Per Attrezzature Alberghiere che, in forza del disposto di cui all'art. 7 L.R. Puglia del 11.02.1999 n.11 ("Disciplina delle strutture ricettive"), presupporrebbe un propedeutico, necessario, ampliamento atto a soddisfare la ricorrenza di quei requisiti minimi richiesti dalla legge per fungere da struttura alberghiera (così testualmente il menzionato art. 7 L.R. Puglia 11/1999: "I requisiti minimi delle strutture ricettive ai fini della classificazione sono: a) capacità ricettiva non inferiore a sette camere o sette unità abitative nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, commi 1 e 2")*;
- dal confronto degli obblighi imposti dai due decreti di vincolo con quelli del PPTR e gli interventi ammissibili dal PRG è risultato che:
 - ✓ per quanto riguarda le particelle oggetto del vincolo diretto: gli interventi possibili a seguito del sopravvenuto vincolo non hanno subito grosse variazioni rispetto a quelli previsti dal PRG e dal PPTR;
 - ✓ per quanto riguarda le particelle oggetto del vincolo indiretto: se per alcune di queste gli interventi

ancora possibili a seguito del sopravvenuto vincolo non hanno subito grosse variazioni rispetto a quelli previsti dal PRG e dal PPTR, per altre particelle, invece, per una serie di concomitanze normative, risulta difficile realizzare qualsiasi tipo di intervento edilizio, infatti:

- secondo l'art.13 delle NTA del vigente PRG l'area su cui insistono le p.lle 22 e 23 è destinata a complessi alberghieri;
 - secondo quanto prescritto all'art.7 della L.R. Puglia del 11.02.1999 n.11 (*"Disciplina delle strutture ricettive"*), *"I requisiti minimi delle strutture ricettive ai fini della classificazione sono: a) capacità ricettiva non inferiore a sette camere o sette unità abitative nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, commi 1 e 2"*);
 - l'edificio insistente sulla particella 22, legittimamente autorizzato con Concessione Edilizia n°99/99 e adibito a locale commerciale-ristorante-pizzeria, è composto da 5 vani abitabili, suddivisi in 3 vani a PT e 2 vani a PP, oltre servizi;
 - l'apposizione del vincolo indiretto sulle particelle 22 e 23 vieta la modificazione della configurazione planovolumetrica attuale e di sopraelevazione;
 - risulta evidente, quindi, come, nel rispettare il vincolo imposto sia oggettivamente impossibile, con l'attuale normativa in materia di strutture ricettive, realizzare sull'area complessi alberghieri di qualsiasi dimensione;
 - la situazione di abbandono in cui versa attualmente tale area non va certamente nella direzione di salvaguardare la "cornice ambientale e il decoro" dell'intera zona attigua alla villa Zoraide che, invece, con l'apposizione del vincolo si voleva ottenere;
- con Deliberazione n. 47 del 13/10/2025, il Consiglio Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980 e dell'art.11 della L.R. n. 20/2001, ha adottato la variante non sostanziale al PRG, ai sensi dell'articolo 12 co. 3 lett. e) della L.R. 27 luglio 2001 n. 20 e s.m.i., volta alla riqualificazione urbanistica dell'area circostante la "Villa Zoraide", nello specifico, dell'area individuata catastalmente al Fg 19, p.lle 22 e 23, portandola, nell'interesse pubblico ai fini della tutela e salvaguardia della stessa a seguito di dichiarazione di interesse culturale effettuata ai sensi dell'art. 13 del D.lgs n.42/2004, da **Alberghiera a Residenziale, disciplinata dall'articolo 4.11 delle NTA del vigente PRG**; costituita dagli elaborati predisposti dall'U.T.C., di seguito indicati:
 - TAVOLA 1 – Estratto PRG Attuale;
 - TAVOLA 2 – Estratto Catastale;
 - TAVOLA 3 – Estratto PPTR;
 - TAVOLA 4 – Sovrapposizione Catastale + PRG;
 - TAVOLA 5 – Sovrapposizione Catastale + PPTR;
 - TAVOLA 6 – Sovrapposizione Catastale + PRG + PPTR;
 - TAVOLA 7 – Variante PRG Proposta;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 16 della L.R. n.56/1980 e dell'art.11 della L.R. 20/2001, dell'avvenuta adozione è stata data comunicazione a mezzo di apposito avviso reso pubblico con manifesti affissi sul territorio comunale, con l'inserimento sul sito istituzionale e con pubblicazione sui quotidiani "Corriere del Mezzogiorno", "Nuovo Quotidiano di Puglia ed. Lecce" e "La Repubblica" in data 04.11.2025;

DATO ATTO, inoltre, che il medesimo avviso è stato pubblicato consecutivamente per gg. 30 dal 04.11.2025 al 04.12.2025 all'Albo Pretorio di questo Comune;

VERIFICATO che la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 13.10.2025 di adozione della "Riqualificazione urbanistica dell'area circostante la "Villa Zoraide" effettuata nell'interesse pubblico ai fini della tutela e salvaguardia della stessa a seguito di dichiarazione di interesse culturale effettuata ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 42/2004. *VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE EX ART. 12 CO. 3 – L.R. 20/2001*" è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune di Maglie consecutivamente per 15 giorni dal 20.10.2025 al 04.11.2025 e depositata presso la segreteria generale del comune per 30 giorni consecutivi a partire dal 04.11.2025;

VISTA la certificazione del Segretario Generale del 08.01.2026, dalla quale si evince che nei 30 giorni successivi

decorrenti dall'ultimo giorno di deposito della variante adottata, non sono state presentate osservazioni ed opposizioni in merito;

DATO ATTO, inoltre, che sulla presente variazione al PRG:

- **non è dovuto il parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art.96 co.1 lett. c) delle NTA del PPTR**, trattandosi di variante non sottoposta a verifica di compatibilità regionale e provinciale (ai sensi della L.R. n.20/2001) o ad approvazione regionale (ai sensi della L.R. n.56/80); resta ferma l'eventuale necessità di operare la valutazione paesaggistica direttamente sui progetti di intervento ex art. 2 della Legge, attraverso l'acquisizione di autorizzazione e/o accertamento di compatibilità paesaggistica per gli interventi ivi previsti, la quale sarà rilasciata, previo eventuale nulla-osta della competente Soprintendenza, da questo Comune, delegato dalla Regione al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 10.1 della L.R. 20/2009;
- **non è dovuto il parere previsto dall'art. 89 del DPR n.380/2001** da esprimersi dai competenti Uffici tecnici del Settore LL.PP. (Strutture Tecniche provinciali – ex Genio Civile) sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati ed eventuali varianti ai fini della verifica sulla compatibilità geomorfologica, come disposto dal “*documento tecnico*” allegato alla D.G.R. n.1309 del 30.06.2010 nel paragrafo: “*adempimenti art.89 del DPR 380/2001 e s.m.i.*”, richiamata nella D.G.R. del 29/11/2022 n.1663, giacché la variante in essere non comporta modificazioni su elementi rilevanti ai fini della compatibilità sismica e, cioè sugli elementi indicati, ex art.4 legge n.64 del 1974, giusta art.84 D.P.R.n°380/01 di seguito riportati integralmente:
 - l'altezza massima degli edifici in relazione al sistema costruttivo, al grado di sismicità della zona ed alle larghezze stradali;
 - le distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni tra edifici contigui;
 - le azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto nel dimensionamento degli elementi delle costruzioni e delle loro giunzioni;
 - il dimensionamento e la verifica delle diverse parti delle costruzioni;
 - le tipologie costruttive per le fondazioni e le arti in elevazione”
- **in merito alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica**, rientra nei casi di esclusione dalla procedura di assoggettabilità a VAS in quanto ricade nei casi previsti ai punti V) e VIII) del comma 2 dell'art. 7 del R.R. 18/2013:
 - in data 12/12/2025, è stata avviata la procedura di registrazione, ai sensi del comma 7.4 del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18, come da nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia AOO_089/12/12/2025/704982;
 - in data 30/12/2025, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, con propria nota prot.n.AOO_089/30/12/2025/729191, acquisita al prot. com.le n. 34552 in data 30.12.2025, ha comunicato che la variante in oggetto non è stata selezionata ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione e pertanto la conclusione della procedura di registrazione prevista al comma 7.4 del R.R. 18/2013, così come rinvenibile anche dalla sezione dedicata sul portale ambientale della Regione Puglia, all'indirizzo web <https://pugliacon.regione.puglia.it/web/sit-puglia-ambiente/piani-esclusi-da-vas-r-r-18-2013#mains>;

DATO ATTO, infine, che la presente delibera, non è soggetta ad approvazione regionale di cui alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 o a verifica di compatibilità regionale in quanto la variazione deriva da:

- modifiche di perimetrazioni motivate da documentate sopravvenute esigenze quali imposizioni di nuovi vincoli;
- modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457;

VISTO:

- il PRG vigente;
- il PPTR vigente;
- la Legge 1150/42 e s.m.i.;
- le LL.RR. 56/80 e 20/01 e s.m.i. ;

- il D.M. 1444/68;
- il D.Lgs 42/2004;
- la L.R. 44/2012 e il Reg. Att. n.18/2013 in materia di VAS;
- il DPR 380/01 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgvo n. 267/2000;

SI PROPONE

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **DI DARE ATTO** dell'avvenuta pubblicazione, secondo i termini di legge, dell'avviso di deposito della variante presso la segreteria comunale;
- 3) **DI PRENDERE ATTO**, così come attestato dal Segretario Generale con certificazione del 08.01.2026, che, nei 30 giorni successivi decorrenti dall'ultimo giorno di deposito della variante adottata, non sono state presentate osservazioni ed opposizioni in merito;
- 4) **DI APPROVARE**, in via definitiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980 e dell'art.11 della L.R. n. 20/2001, la variante non sostanziale al PRG, ai sensi dell'articolo 12 co. 3 lett. e) della L.R. 27 luglio 2001 n. 20 e s.m.i., volta alla riqualificazione urbanistica dell'area circostante la "Villa Zoraide", nello specifico, dell'area individuata catastalmente al Fg 19, p.lle 22 e 23, portandola, nell'interesse pubblico ai fini della tutela e salvaguardia della stessa a seguito di dichiarazione di interesse culturale effettuata ai sensi dell'art. 13 del D.lgs n.42/2004, da **Alberghiera a Residenziale, disciplinata dall'articolo 4.11 delle NTA del vigente PRG**, costituita dagli elaborati predisposti dall'U.T.C., di seguito indicati:
 - TAVOLA 1 – Estratto PRG Attuale;
 - TAVOLA 2 – Estratto Catastale;
 - TAVOLA 3 – Estratto PPTR;
 - TAVOLA 4 – Sovrapposizione Catastale + PRG;
 - TAVOLA 5 – Sovrapposizione Catastale + PPTR;
 - TAVOLA 6 – Sovrapposizione Catastale + PRG + PPTR;
 - TAVOLA 7 – Variante PRG Proposta;
- 5) **DI DARE ATTO** che sulla presente variazione al PRG:
 - **non è dovuto il parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art.96 co.1 lett.c) delle NTA del PPTR**, trattandosi di variante non sottoposta a verifica di compatibilità regionale e provinciale (ai sensi della L.R. n.20/2001) o ad approvazione regionale (ai sensi della L.R. n.56/80); resta ferma l'eventuale necessità di operare la valutazione paesaggistica direttamente sui progetti di intervento ex art. 2 della Legge, attraverso l'acquisizione di autorizzazione e/o accertamento di compatibilità paesaggistica per gli interventi ivi previsti, la quale sarà rilasciata, previo eventuale nulla-osta della competente Soprintendenza, da questo Comune, delegato dalla Regione al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 10.1 della L.R. 20/2009;
 - **non è dovuto il parere previsto dall'art.89 del DPR n.380/2001** da esprimersi dai competenti Uffici tecnici del Settore LL.PP. (Strutture Tecniche provinciali – ex Genio Civile) sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati ed eventuali varianti ai fini della verifica sulla compatibilità geomorfologica, come disposto dal "*documento tecnico*" allegato alla D.G.R. n.1309 del 30.06.2010 nel paragrafo: "*adempimenti art.89 del DPR 380/2001 e s.m.i.*", richiamata nella D.G.R. del 29/11/2022 n.1663, giacché la variante in essere non comporta modificazioni su elementi rilevanti ai fini della compatibilità sismica e, cioè sugli elementi indicati, ex art.4 legge n.64 del 1974, giusta art.84 D.P.R.n°380/01 di seguito riportati integralmente:
 - l'altezza massima degli edifici in relazione al sistema costruttivo, al grado di sismicità della zona ed alle larghezze stradali;

- le distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni tra edifici contigui;
 - le azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto nel dimensionamento degli elementi delle costruzioni e delle loro giunzioni;
 - il dimensionamento e la verifica delle diverse parti delle costruzioni;
 - le tipologie costruttive per le fondazioni e le arti in elevazione”
- **in merito alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica**, rientra nei casi di esclusione dalla procedura di assoggettabilità a VAS in quanto ricade nei casi previsti ai punti V) e VIII) del comma 2 dell’art. 7 del R.R. 18/2013:
- in data 12/12/2025, è stata avviata la procedura di registrazione, ai sensi del comma 7.4 del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18, come da nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia AOO_089/12/12/2025/704982;
 - in data 30/12/2025, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, con propria nota prot.n.AOO_089/30/12/2025/729191, acquisita al prot. com.le n. 34552 in data 30.12.2025, ha comunicato che la variante in oggetto non è stata selezionata ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione e pertanto la conclusione della procedura di registrazione prevista al comma 7.4 del R.R. 18/2013, così come rinvenibile anche dalla sezione dedicata sul portale ambientale della Regione Puglia, all’indirizzo web <https://pugliacon.regione.puglia.it/web/sit-puglia-ambiente/piani-esclusi-da-vas-r.r-18-2013#mains>;
- 6) **DI DARE ATTO** che la presente delibera, non è soggetta ad approvazione regionale di cui alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 o a verifica di compatibilità regionale in quanto la variazione deriva da:
- modifiche di perimetrazioni motivate da documentate sopravvenute esigenze quali imposizioni di nuovi vincoli;
 - modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente di cui all’articolo 31, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
- 7) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento di approvazione di variante, ai sensi dell’art.16 della L.R. n.56/1980, sarà pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e che acquista efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione;
- 8) **DI STABILIRE** che la presente Deliberazione non comporta assunzioni di spesa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione che precede, illustrata dall’Assessore Sticchi, corredata dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

SENTITI gli interventi dei consiglieri riportati nell’allegato resoconto;

DATO atto che durante la discussione si allontana la Cons. De Pascalis. Presenti: 15/17

Con 13 voti a favore e n. 2 astenuti (Refolo e Forte), espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

Approvare la proposta di deliberazione nel testo innanzi riportato.

Successivamente, con separata e medesima votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000.

La seduta è sciolta alle ore 19,13.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente
f.to Annarita Corrado

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Claudia Casarano